

## **VADEMECUM INFORMATIVO**

### **PER I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE UGL-INTESA**

Questo manuale contiene le informazioni e le istruzioni per le procedure elettorali riguardanti le elezioni per il rinnovo delle RSU del 3-5 marzo 2015.

Questo vademecum è costituito da tre sezioni.

- **La prima** contiene le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure elettorali.
- **La seconda** sezione contiene i seguenti moduli, da utilizzare per le operazioni elettorali:
  - ✓ Modello n. 1: elenco candidati per le elezioni RSU;
  - ✓ Modello n. 1 bis: elenco sottoscrittori della lista nonché firma presentatore di lista con autentica;
  - ✓ Modello n. 2: designazione componenti Commissione elettorale e contestuale accettazione della nomina;
  - ✓ Modello n. 3: designazione scrutatori;
  - ✓ Modello n. 4: designazione componente Comitato dei Garanti;
  - ✓ Modello n. 5: ricorso alla Commissione elettorale per le operazioni di voto;
  - ✓ Modello n. 6: ricorso alla Commissione elettorale per la esclusione della lista;
  - ✓ Modello n. 7: ricorso al Comitato dei Garanti;

Si ricorda che la Segreteria Nazionale ha organizzato un ufficio di coordinamento che opera dal giorno 12 gennaio 2015 con il seguente orario: 10-13 15-17 e rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e supporto in materia.

Recapiti:

- Postale: 00161 ROMA Via B. Eustachio, 22
- Telefonico: 06.4746128 – 06.97747280
- fax: 06.233225013
- e-mail: [rsu@uglintesa.it](mailto:rsu@uglintesa.it)
- Skype: rsu.uglintesa

## **Prima Sezione**

### **Date da ricordare:**

<b>13 gennaio 2015</b>	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
<b>14 gennaio 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;</li><li>- Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste</li></ul>
<b>23 gennaio 2015</b>	Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
<b>28 gennaio 2015</b>	Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
<b>6 febbraio 2015</b>	Termine per la presentazione delle liste elettorali
<b>19 febbraio 2015</b>	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
<b>3-4-5 marzo 2015</b>	Votazioni
<b>6 marzo 2015</b>	Scrutinio
<b>6 marzo -12 marzo 2015</b>	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione
<b>13 - 23 marzo 2015</b>	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

## Avvertenze

### Il ruolo delle Amministrazioni

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale, non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni vi sono:

- l'assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori;
- la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la Commissione elettorale;
- la messa a disposizione della Commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, ecc.);
- la stampa delle schede elettorali, e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi;
- la consegna alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale degli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e suddivisi per sesso;
- la conferma o l'eventuale modifica, in accordo alle OO.SS, delle sedi presso le quali dovranno essere elette le RSU (la così detta mappatura) ed il numero dei lavoratori aventi diritto al voto.

### Come presentare le liste

**ATTENZIONE** - La denominazione da usare è esclusivamente Federazione UGL-INTESA (utilizzare rigorosamente il modello n. 1). La presentazione delle liste è effettuata sotto la supervisione e il coordinamento del Segretario Provinciale della Federazione, utilizzando le strutture sindacali esistenti sul territorio.

Il presentatore della lista non può essere candidato nella medesima lista, né può figurare tra i sottoscrittori.

Chi presenta la lista ha l'onere di autenticare la propria firma (l'autentica deve essere effettuata dal responsabile del personale della struttura amministrativa interessata oppure secondo gli altri casi previsti dalla normativa) e garantisce che siano autentiche le firme dei sottoscrittori della lista stessa.

La lista presentata deve essere sottoscritta con le firme di almeno il 2% dei lavoratori in servizio nell'Ufficio sede di RSU (si consiglia di raccogliere qualche firma in più per evitare invalidazioni dell'ultimo minuto).

Solo nel caso in cui l'Ufficio sede di RSU comprenda oltre 2000 lavoratori è sufficiente raccogliere solo l'1% delle firme con un massimo di 200.

Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista, a pena di invalidità della sottoscrizione stessa (si consiglia pertanto di avvisare i firmatari di non sottoscrivere altre liste).

Tra i sottoscrittori della lista possono figurare anche i candidati.

### I candidati

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti dell'Amministrazione aventi diritto al voto. Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione elettorale gli elenchi generali, in ordine alfabetico, dei dipendenti con

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a part-time, dei dipendenti comandati e quelli fuori ruolo.

Inoltre, dovranno fornire sotto elenchi, sempre in ordine alfabetico, per le sedi di lavoro non sede di RSU ma possibili seggi elettorali.

Le nostre strutture devono richiedere, non appena disponibili, gli elenchi delle sedi di elezione delle RSU.

a) Dipendenti non eleggibili ma con diritto di voto

Possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere candidati alla RSU:

- i membri delle commissioni elettorali;
- gli scrutatori;
- coloro che materialmente presentano la lista, (mentre tale divieto non sussiste per i firmatari della lista);
- le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **e determinato** sia a tempo pieno sia a part-time.

Fanno eccezione, e quindi sono candidabili, i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la posizione di comando non è temporanea bensì nell'attesa dell'inquadramento nelle dotazioni organiche.

b) Dipendenti non eleggibili e senza diritto di voto

i medici e i dirigenti, non concorrono alla determinazione della base elettorale, e, conseguentemente, non hanno diritto di voto, né sono eleggibili nella RSU. Non possono neanche firmare per sostenere la presentazione delle liste elettorali.

c) Dipendenti con diritto di voto ed eleggibili

- Le lavoratrici e i lavoratori con diritto di voto ed eleggibili, sono quelli assunti a tempo indeterminato **e determinato il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU**, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
- Il personale comandato o fuori ruolo ha elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **e determinato il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU.**

Ogni candidato non può candidarsi in più liste: qualora ciò avvenisse, compete alla Commissione elettorale richiedere all'interessato/a di scegliere per una lista, pena la nullità della candidatura.

La Commissione elettorale deve avanzare tale richiesta dopo la data della presentazione delle liste e comunque prima che siano affisse le liste dei candidati, cioè almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso.

*Ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6*

I dipendenti in aspettativa sindacale o in distacco possono essere candidati e votare nel posto di lavoro di provenienza.

d) Dipendenti candidabili ma non eleggibili nelle RSU

Coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni possono essere candidabili ma non possono essere componenti la RSU. Ciò significa che, se eletti, dovranno dimettersi e subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Il numero dei componenti le RSU si determina secondo il seguente schema:

- a) tre componenti nelle sedi di elezione di RSU con un numero di dipendenti fino a 50;
- b) cinque componenti nelle sedi di elezione di RSU con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- c) sette componenti nelle sedi di elezione di RSU con un numero di dipendenti da 101 a 200;
- d) ulteriori tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle sedi di elezioni di RSU che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. c), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- e) ulteriori tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle sedi di elezioni di RSU di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

Il numero di candidati potrà essere maggiorato rispetto al numero dei componenti della RSU da eleggere nella misura massima di un terzo.

<b>TABELLA</b>	sedi di RSU fino a 50 dipendenti	3 seggi	max 4 candidati
	sedi di RSU fino a 100 dipendenti	5 seggi	max 7 candidati
	sedi di RSU fino a 200 dipendenti	7 seggi	max 9 candidati
	sedi di RSU fino a 500 dipendenti	10 seggi	max 13 candidati
	sedi di RSU fino a 800 dipendenti	13 seggi	max 17 candidati
	sedi di RSU fino a 1100 dipendenti	16 seggi	max 21 candidati

### Chi può presentare le liste

1. Le organizzazioni rappresentative che hanno sottoscritto l'accordo quadro sulle RSU.
2. Altre organizzazioni formalmente costituite, entro un anno dalla indizione delle elezioni, (con statuto e atto associativo) se hanno aderito all'accordo e applicano la legge 146/90 (servizi pubblici essenziali).

**CHIARIMENTO** Le liste sono presentate esclusivamente con la denominazione Federazione UGL-INTESA e non possono essere presentate liste unitarie, congiunte o con altre denominazioni.

Si precisa che l'1% delle firme nelle strutture con più di 2000 dipendenti non è aggiuntivo rispetto al 2% delle firme necessarie per strutture fino a 2000 dipendenti. Ciò significa che, per esempio, su 2500 dipendenti, non si calcola, per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2500 aventi diritto al voto.

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma, e non è necessario che sia iscritto ad una associazione sindacale.

**ESEMPIO -** Dipendenti 150 (2%) 3 firme

## Federazione UGL-INTESA - ELEZIONI DELLE RSU 2015

Dipendenti 1500 (2%) 30 firme  
Dipendenti 2200 (1%) 22 firme  
Dipendenti 3750 (1%) 38 firme

Le liste vanno presentate entro l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle stesse. Fino alla costituzione della Commissione elettorale, le liste vanno presentate all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodiché andranno presentate alla Commissione elettorale, la quale fisserà l'orario di chiusura per la presentazione delle lista nell'ultimo giorno utile, comunicandone notizia mediante pubblicazione sull'albo dell'Amministrazione ovvero sulle bacheche.

Ogni lista ha un unico presentatore (non candidabile) che può essere sia un dirigente sindacale dell'azienda o ente, che territoriale o nazionale ovvero un dipendente delegato dall'organizzazione presentatrice della lista. Tenuto conto che il presentatore della lista non può essere candidato nella medesima lista, né può figurare tra i sottoscrittori si consiglia di far presentare le liste ad un incaricato della Federazione che sia esterno agli uffici.

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista, in uno o più luoghi di lavoro, e, contemporaneamente candidarsi nel proprio luogo di lavoro.

Il presentatore della lista può essere anche un dipendente dell'area dirigenziale, sempre che ricopra cariche sindacali all'interno dell'organizzazione sindacale di categoria del comparto interessata alla presentazione della lista.

La data di ricezione della lista (che potrebbe avvenire per posta) deve risultare dal protocollo dell'Amministrazione o della Commissione elettorale.

**CONSIGLIO** - Per quanto attiene la presentazione delle liste, pur non escludendo la possibilità che possano essere trasmesse via fax, purché, ovviamente siano autenticate nei modi previsti dalla legge le firme dei presentatori di lista, per evitare contestazioni è preferibile che la consegna sia effettuata personalmente dal presentatore della lista o da un suo incaricato.

Qualora la lista dei candidati porti la firma del presentatore autenticata, ma risultante da fotocopia, si ritiene che questa possa essere accolta. Infatti, è possibile che in molti territori, il dirigente sindacale sia presentatore della lista e che abbia provveduto a farsi autenticare la firma su uno stampato che, successivamente, è corredato dai nominativi dei candidati.

**ATTENZIONE** - Il logo ufficiale della Federazione UGL-INTESA è disponibile sul sito [www.uglintesa.it](http://www.uglintesa.it). Inoltre può essere richiesto ai recapiti indicati nella prima pagina.

### **La Commissione elettorale – adempimenti preliminari al voto**

Entro il 28 gennaio 2015 in tutte le Amministrazioni o enti in cui deve essere eletta la RSU deve essere costituita la Commissione elettorale.

Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista nomina un dipendente dell'Amministrazione quale componente la Commissione elettorale, che potrà anche essere un lavoratore in comando o in posizione di fuori ruolo.

**CONSIGLIO** – Il ruolo più importante del componente della Commissione elettorale sarà quello di assicurarsi che la corretta denominazione (ovvero Federazione UGL-INTESA) sia riportata nel verbale elettorale finale che sarà trasmesso all'ARAN.

Il nominativo deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente.

Trattasi di adempimento della massima importanza, visto che **la Commissione Elettorale è l'organo che sovrintende a tutte le operazioni di voto sino alla proclamazione degli eletti e che trasmette i dati elettorali all'ARAN.**

Contestualmente il lavoratore designato rilascerà, sempre nei confronti dell'Amministrazione, una dichiarazione di accettazione della nomina e la rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU.

Il nominativo deve essere comunicato all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, dell'Amministrazione interessata la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni, insedierà la Commissione elettorale salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione per l'insediamento della Commissione.

L'Amministrazione, insediata la Commissione, dovrà mettere a disposizione della stessa i locali per assolvere alle proprie funzioni, nonché trasmettere tutto il materiale nel frattempo pervenuto.

Nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista - se dipendente - può anche far parte della Commissione elettorale, inoltre, negli enti con un numero di dipendenti tale da non consentire la composizione della Commissione elettorale, la nomina del presidente e degli scrutatori, si ritiene che la Commissione elettorale possa coincidere con il seggio.

Qualora presso una sede di RSU con un numero di dipendenti superiore a 15 venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici designi il componente la Commissione. Il presentatore della lista - se dipendente - può anche far parte della Commissione.

La Commissione è integrata con i dipendenti designati in Commissione elettorale da quelle associazioni che presenteranno proprie liste successivamente.

La Commissione elettorale è comunque costituita, in caso di presentazione di una sola lista, anche da un solo membro.

### Procedure preliminari della Commissione elettorale

Una volta insediata la Commissione (non appena nominati 3 componenti, salvo le specifiche sopra evidenziate), la medesima ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano. La firma dei candidati non è obbligatoria.

Ogni decisione difforme assunta dalla Commissione elettorale è da ritenersi non valida.

- Non possono presentare liste le organizzazioni sindacali che siano solo affiliate a quelle rappresentative.
- Non possono essere presentate liste congiunte da parte di più associazioni sindacali, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale con proprio statuto e atto costitutivo.

Per le aziende ed enti che occupano fino a 200 dipendenti, le schede dovranno riportare nome e cognome del candidato.

Per le amministrazioni con più di 200 dipendenti deve essere predisposto un manifesto con riportate le liste e il nome e cognome dei candidati, sempre in ordine di presentazione, da affiggere all'entrata di ogni seggio.

Definiti questi adempimenti, la Commissione dovrà esporre nell'albo dell'Amministrazione e, comunque, nelle bacheche (in particolare se non esiste l'albo) le liste con i relativi candidati. Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni.

#### Predisposizione dei seggi elettorali

Allorché la Commissione elettorale si sia pienamente insediata, dovrà acquisire dall'Amministrazione l'elenco dei dipendenti che hanno diritto di voto, suddiviso in ordine alfabetico e distinto per sesso.

**NOTA** - Le mappature di ogni Amministrazione, che dovranno essere definite entro il 2 dicembre 2014, saranno inviate tempestivamente a tutti i Coordinatori Nazionali, Segretari Regionali e Provinciali, ognuno per il suo ambito di competenza e serviranno come base di lavoro per individuare nel modo più valido e efficace gli uffici in cui si presenteranno le liste.

Spetta alla Commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato. Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a fornire tali elenchi sia alle associazioni sindacali sia alla Commissione elettorale.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto potrebbe cambiare nel corso delle votazioni a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la Commissione elettorale provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva.

#### **Nomina degli scrutatori**

Le associazioni sindacali che hanno presentato le proprie liste, dovranno nominare gli scrutatori entro le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Il numero degli scrutatori da nominare è in rapporto al numero dei seggi che la Commissione elettorale avrà stabilito di istituire.

La Commissione elettorale nomina i presidenti di seggio, che possono anche essere altri dipendenti dell'Amministrazione interessata, e nomina gli scrutatori sulla base delle indicazioni dei presentatori della lista.

Nel caso che il seggio sia composto da un numero inferiore a tre, la Commissione elettorale integra le indicazioni pervenute con altri nominativi di dipendenti per costituire regolarmente il seggio elettorale.

Qualora si sia presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Si rammenta che i presidenti di seggio e gli scrutatori non possono essere candidati.

## **Le operazioni di voto**

La votazione ha luogo per mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti fino a 200 dipendenti - si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che deve essere stampato sulla scheda. **In questo caso si può esprimere una sola preferenza.**
- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti con oltre 200 dipendenti - si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del candidato prescelto nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista. **In questo secondo caso òe preferenze che si possono esprimere sono al massimo due.**

### Espressione di voto

Il voto è segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

La votazione viene fatta con scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Il voto di lista viene espresso mediante un segno di croce tracciato sulla intestazione della lista prescelta. Si può votare una sola lista.

La preferenza si esprime scrivendo il nome del candidato nell'apposito spazio sulla scheda. La preferenza è unica.

Nelle sedi di RSU con più di 200 dipendenti si possono esprimere fino a due preferenze riferite sempre alla stessa lista.

Nelle sedi di RSU con meno di 200 dipendenti la scheda elettorale riporta i nomi dei candidati.

L'elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

### Chiusura delle operazioni di voto

Nel rispetto dell'orario di chiusura dei seggi, se ci sono ancora elettori nel seggio, dopo l'orario fissato, hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto e stilato il verbale di chiusura delle operazioni di voto, subito dopo si procede alle operazioni di scrutinio.

## **Le operazioni di scrutinio**

Nel rammentare che le operazioni di scrutinio sono pubbliche, la prima operazione da compiere è quella di togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo:

- conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e la loro rispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- conteggio delle schede bianche, che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede nulle che saranno messe da parte.

a) Nullità del voto di lista

Per la nullità della scheda è utile rammentare che l'art. 69 del T.U. n. 361/57, precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

Si ha nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenta irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio, o quanto meno, soggetta a contestazione così come indicato dall'art. 69 del T.U. n. 570 e cioè quando:

- non riporti la firma del presidente seggio;
- presenti segni o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda riporti la croce su più simboli;
- non si esprimano voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista.

Si tenga conto che:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze devono essere annullate;
- nel caso che sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

b) Nullità della scheda

- nei casi precedenti;
- quando non esiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

c) Nullità del voto di preferenza

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570.

Bisogna chiarire che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi *non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.*

d) Casi particolari

- sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello previsto che si riferiscono a candidati della lista votata;
- sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

- se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, *si intende che abbia votato la lista* alla quale appartengono i preferiti;
- se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, *il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.*

Tutte le operazioni descritte andranno riportate nel verbale di scrutinio ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

Concluse le operazioni, tutto il materiale, compreso il verbale, dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale.

#### Compiti conclusivi della Commissione elettorale

Per la determinazione del quorum circa la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei votanti.

Per l'attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e quelle nulle.

La Commissione elettorale ricevuti i verbali dei vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini, trascrivendoli nell'apposito verbale e procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.

**IMPORTANTE** - Si ricorda che la sigla che dovrà risultare nel verbale della Commissione elettorale dovrà essere esclusivamente Federazione UGL-INTESA, senza aggiunte o modificazioni.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

A questo punto, la Commissione individua gli eletti nelle RSU in base alle preferenze conseguite dai diversi candidati di ciascuna lista. In caso di parità tra più candidati, vale l'ordine all'interno della lista.

Concluse tutte le operazioni, la Commissione elettorale dovrà raccogliere tutto il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in unico plico sigillato, il quale sarà consegnato dall'Amministrazione.

Dopo la convalida delle RSU, il plico contenente il materiale dovrà essere conservato, per almeno tre mesi, in un luogo concordato tra l'Amministrazione e la Commissione.

La Commissione elettorale, nel frattempo, dovrà rendere pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione dei medesimi nell'albo dell'Amministrazione e nelle bacheche.

Le associazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque, i soggetti interessati, avranno a disposizione **soltanto cinque giorni di tempo**, a far data dalla pubblicazione degli albi dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla Commissione elettorale.

Nell'ipotesi che non siano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la Commissione elettorale né da atto nel verbale conclusivo. Qualora, invece, siano presentati dei ricorsi, la Commissione elettorale dovrà esaminarli entro 48 ore ed inserire nel verbale le conclusioni cui è pervenuta, oltretutto, ovviamente, comunicarlo al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni il verbale della Commissione elettorale e quello dei seggi, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione e **a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato le liste elettorali. Detto verbale deve essere trasmesso tramite fax posta o email alla segreteria nazionale della Federazione UGL-INTESA agli indirizzi indicati nella prima pagina.**

### **Ricorso al comitato dei garanti**

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale, è ammesso ricorso, entro 10 giorni, ad un apposito comitato dei garanti.

I comitati dei garanti possono essere formati fin da ora e sono insediati a livello provinciale presso le sedi del DPL

I comitati dei garanti sono composti da un funzionario dell'Amministrazione dove si è svolta la votazione, dal Direttore, o da un suo delegato, dell'ufficio provinciale dell'DPL e da un "componente designato da ciascuna delle associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" (per la nomina del rappresentante della Federazione UGL-INTESA utilizzare modello n. 4).

**OSSERVAZIONE** - Quest'ultima frase viene, da alcune organizzazioni sindacali, interpretata nel senso che solo la lista che presenta un ricorso può designare un componente nel comitato dei garanti. E' del tutto evidente che non si può condividere tale illogica interpretazione. Infatti un ricorso presentato da un'associazione sindacale, comporta conseguenze alle altre pertanto, nel comitato dei garanti, devono essere nominati i rappresentanti di ciascuna delle associazioni presentatrici di lista.

Il Comitato dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 10 giorni da quando è proposto il ricorso.

### **Assegnazione dei seggi**

Tutti i seggi saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale in rapporto ai voti conseguiti (il quorum si calcola sui voti validi, escludendo dunque le schede bianche e nulle).

All'interno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità vale l'ordine all'interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

#### **a) Determinazione del quorum**

Si prendono in considerazione i voti validi complessivamente espressi, (escluse quindi le schede bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.

#### **b) Prima assegnazione dei seggi per ogni lista con quorum pieni**

Si individua il numero dei voti validi (escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum. Il numero risultante determinerà la assegnazione di seggi attribuiti in prima battuta per ogni sigla.

Osserviamo questa simulazione.

Federazione UGL-INTESA	995 : 75	13
CGIL/FP	800 : 75	10
CISL/FPS	700 : 75	9
UIL/PA	320 : 75	4
RDB-PI	150 : 75	2

Federazione UGL-INTESA - ELEZIONI DELLE RSU 2015

LISTE	Fed. UGL-INTESA	CGIL/FP	CISL/FPS	UIL/PA FLP	RDB-PI
VOTI VALIDI	995	800	700	320	180

SEGGI CON QUORUM PIENO

Fed. UGL-INTESA	CGIL/FP	CISL/FPS	UIL/PA FLP	RDB-PI
13	10	9	4	2

Seggi complessivamente assegnati n. 40; seggi ancora da assegnare con i resti n. 2

Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni singola lista. Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente, ottenendo così i resti di ogni sigla.

SEGGI DA ASSEGNARE = 2

Fed. UGL-INTESA	$13 \times 75 = 975 - 995$	RESTO 20
CGIL/FP	$10 \times 75 = 750 - 800$	RESTO 50
CISL/FPS	$9 \times 75 = 675 - 700$	RESTO 25
UIL/PA	$4 \times 75 = 300 - 320$	RESTO 20
RDB-PI	$2 \times 75 = 150 - 150$	RESTO 0

Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i resti più alti. In questo caso i seggi vengono assegnati alla CGIL/FP e alla CISL/FP.

## **Seconda Sezione**

Questa Sezione contiene una serie di modelli necessari per rendere gli adempimenti relativi alle procedure elettorali molto più agevoli.

Si precisa che l'elenco dei modelli non deve considerarsi completo ed esaustivo ma solo una base sulla quale orientarsi per eventuali necessità ulteriori o parzialmente differenti rispetto a quanto prospettato in questa sezione.





**ELEZIONI R.S.U. 2015**

Elenco dei sottoscrittori della lista Federazione UGL-INTESA per l'Ufficio

---

---

di n. \_\_\_\_\_ candidati della medesima sede di elezione di RSU prevista per i giorni 3-5 marzo 2015:

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

---

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Firma</b>		

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Firma</b>		

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Firma</b>		

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Firma</b>		

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Firma</b>		

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Firma		

Il sottoscritto, presentatore della presente lista, dichiara che le firme dei sottoscrittori della stessa sono state apposte dai lavoratori indicati ed identificati con il documento segnato a margine di ciascuno e dichiara che la Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica ha aderito al CCNQ di costituzione delle RSU del 7/8/98 e si è impegnata ad applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990.  
(Totale di sottoscrittori n. \_\_\_\_\_ in lettere \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

**Autentica della firma del presentatore**



Spett. le \_\_\_\_\_

(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Designazione componente della Federazione UGL-INTESA nella Commissione elettorale per le elezioni delle RSU.

Con la presente la scrivente Federazione UGL-INTESA designa, quale componente la Commissione elettorale per le elezioni della R.S.U. \_\_\_\_\_ dipendente di codesta Amministrazione/ente con la qualifica di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

Il responsabile Fed. UGL-INTESA

\_\_\_\_\_

**Dichiarazione di accettazione della nomina a componente della Commissione elettorale e di rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU.**

Con la presente lo scrivente dichiara di accettare la nomina a componente la Commissione elettorale per le elezioni della R.S.U. e dichiara altresì che non intende concorrere quale candidato alle stesse elezioni

In fede

\_\_\_\_\_



Alla Commissione elettorale

\_\_\_\_\_  
(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

OGGETTO: Designazione scrutatori elezioni RSU.

Con la presente il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di presentatore della lista della Federazione UGL-INTESA, designa quale scrutatore alle elezioni delle RSU i seguenti nominativi:

Cognome Nome	Data di nascita	Sede di servizio

Il presentatore della lista

\_\_\_\_\_



Al Direttore della D.P.L.  
della Provincia di \_\_\_\_\_

e, p.c. a \_\_\_\_\_  
(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

Alla Commissione Elettorale  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti.

La scrivente associazione sindacale, ai sensi dell'art. 19 dell' accordo stipulato il 7 agosto 1998 tra le  
OO.SS e l'Aran, designa quale componente il Comitato dei Garanti  
\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ .

p. la Federazione UGL-INTESA  
\_\_\_\_\_







Al Comitato dei Garanti della  
Provincia di \_\_\_\_\_

Presso la D.P.L.

e, p.c. a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alla Commissione Elettorale  
della sede RSU \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, presentatore della lista denominata  
Federazione UGL-INTESA, preso atto che con la decisione assunta in data \_\_\_\_\_ dalla  
Commissione Elettorale \_\_\_\_\_ è stato respinto il ricorso presentato in  
data \_\_\_\_\_, contro tale decisione promuove il presente ricorso, osservando quanto  
segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso chiede l'annullamento della decisione della Commissione Elettorale.

*Si allega:*

*copia del ricorso presentato alla Commissione Elettorale,*

*copia della decisione della Commissione Elettorale,*

*altro \_\_\_\_\_ .*

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 19 del CCNQ 7/8/98.

Il Presentatore della lista

\_\_\_\_\_